

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 30/03/2010 n. 192

**DIPARTIMENTO III – Governo del Territorio
SETTORE I – TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE
Area Ecologia**

**Oggetto: D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, art. 11. Azienda Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi – Salesi. Via Conca 71 – Località Torrette – ANCONA.
Autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di un impianto di cogenerazione, opere connesse e infrastrutture indispensabili all’esercizio dell’impianto stesso.
AUTORIZZAZIONE n. 1/2010/ENE.**

Destinatari

Dipartimento III Settore I

Ancona,
30/03/2010

Il Dirigente del Settore
Dott. Ing. Massimo Sbriscia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

PREMESSO che l'Azienda Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi – Salesi intende realizzare un impianto di cogenerazione con annessa centrale termica a servizio dell'area ospedaliera di Torrette di ANCONA, in sostituzione dell'attuale centrale termica in quanto obsoleta, inaffidabile e mal funzionante;

VISTA la domanda di autorizzazione ai sensi del D. Lgs. 115/2008 art. 11 comma 7, presentata dall'Azienda Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi – Salesi alla Regione Marche, e trasmessa a questo Ente dalla Regione stessa con nota prot. n. 424425 del 29/07/2009, pervenuta in data 03/08/2009, prot. n. 65113 del 05/08/2009;

VISTI i seguenti riferimenti normativi:

- D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, “Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE”, ed in particolare l'art. 11 “Semplificazione e razionalizzazione delle procedure amministrative e regolamentari”, il quale al comma 7 stabilisce che l'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza inferiore ai 300 MW, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- L. 7 agosto 1990, n. 241, e ss.mm.ii., “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”, ed in particolare l'art. 31 che attribuisce alle Province, tra l'altro, l'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
- D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- P.E.A.R., Piano Energetico Ambientale Regionale approvato con deliberazione amministrativa della Regione Marche n. 175 del 16/2/2005;
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, e ss.mm.ii., e in particolare:
 - parte terza, sezione II, titolo III, capo III, “Tutela qualitativa della risorsa: disciplina degli scarichi”;
 - parte quarta “Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati”;
 - parte quinta “Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera”, che disciplina l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- L. 26 ottobre 1995, n. 447, “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;
- L. 22 febbraio 2001, n. 36, “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”;

- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37, “Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- D.M. 10 marzo 1998, “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”;
- D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas (AEEG) n. ARG/elt 99/08 del 23 luglio 2008, “Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo integrato delle connessioni attive – TICA)”;
- D. Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, “Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative”, così come modificato con il D. Lgs. 2 febbraio 2007, n. 26, “Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità”;
- L.R. 34/1992 e ss.mm.ii., art. 26, relativo all'approvazione degli strumenti urbanistici comunali, dei regolamenti edilizi e delle relative varianti;
- DGR 1400/2008 “L.R. n. 6/2007 ‘Disposizioni in materia ambientale e Rete Natura 2000’ art. 20 - Approvazione delle ‘Linee guida regionali per la valutazione ambientale strategica’”;
- L.R. 6 aprile 2004, n. 6, “Disciplina delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale”, ed in particolare l'art. 4 comma 4, in cui si prevede la redazione di un rapporto ambientale
- DGR 936/2008 “L.R. 6 aprile 2004, n. 6, articoli 4 e 7 - approvazione delle linee-guida per la predisposizione del ‘Rapporto Ambientale’ sugli strumenti della pianificazione urbanistica e territoriale che riguardino territori ricompresi in tutto o in parte all'interno di aree dichiarate ad elevato rischio di crisi ambientale”
- L. 2 febbraio 1974, n. 64, “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”, art. 13 e D.P.R. 380/2001, art. 89, che prevedono la verifica della compatibilità della variante urbanistica per gli aspetti geologici/geomorfologici;
- L.R. 13 marzo 1985, n. 7, “Disposizioni per la salvaguardia della flora marchigiana”;
- L.R. 23 febbraio 2005, n. 6, “Legge forestale regionale”;
- Regolamento Edilizio Comunale (REC) del Comune di ANCONA, artt. 78, 86, 87, 88, 89, 90 e 98, in materia di acustica, scarichi idrici, ed emissioni in atmosfera da camini;

RILEVATO che l'Azienda Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi – Salesi, in considerazione dell'utilità pubblica e dell'urgenza dell'opera da realizzare, in data 21/7/2009 ha provveduto autonomamente a riunire alcuni degli Enti coinvolti nel rilascio dell'autorizzazione in oggetto presso la propria sede, nell'ambito di una Conferenza dei Servizi preliminare, il cui verbale è stato trasmesso a questo Ente dalla Regione Marche, unitamente alla già citata domanda di autorizzazione, pervenuta in data 3/8/2009;

CONSIDERATO che il Settore Gestione Edilizia del Comune di ANCONA ivi convocato, ha espresso un proprio parere con nota prot. n. 65558 del 21/07/2009, allegato al verbale della suddetta Conferenza di Servizi preliminare, dal quale si evince che:

- il progetto da autorizzare non risulta conforme all'art. 9 comma 4 delle NTA del PRG, prevedendo movimenti di terreno in contrasto con quanto ivi stabilito;
- l'area relativa alle opere in oggetto risulta all'interno del perimetro dell'Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale (AERCA) di Ancona, Falconara e Bassa Valle dell'Esino;

RILEVATO che il progetto per la realizzazione dell'impianto di cui trattasi comporta necessariamente l'abbattimento di n. 1 Acer platanoides e n. 27 Cupressus sempervirens, di cui n.1 da intendere secolare, ai sensi della L.R. 6/2005;

DATO ATTO che l'Autorità Competente al rilascio dell'autorizzazione in oggetto è la Provincia ai sensi del citato D. Lgs. 112/1998 art. 31, e che con decisione di Giunta assunta in data 04/02/2010 è stata formalizzata l'assegnazione delle funzioni relative al procedimento amministrativo di cui trattasi al Dipartimento III – Settore I – Area Ecologia – U.O. Inquinamento Atmosferico;

DATO ATTO che l'avvio del procedimento è stato comunicato agli interessati con nota prot. n. 68579 del 18/08/2009;

PRESO ATTO che la suddetta nota prot. n. 68579 del 18/08/2009 è stata pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di ANCONA dal 26/08/2009 al 10/09/2009, n. registro 7094/2009, e che non risultano pervenute osservazioni scritte in merito al progetto;

DATO ATTO che in data 01/10/2009 si è svolta la Conferenza dei Servizi per esaminare il progetto di cui trattasi;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 01/10/2009, trasmesso con nota prot. n. 80506 del 06/10/2009 all'Azienda richiedente ed a tutti gli Enti e/o Servizi convocati alla conferenza medesima, e preso atto delle integrazioni fornite e richieste, nonché delle prescrizioni contenute nei pareri pervenuti ivi indicati;

DATO ATTO che con la medesima nota prot. n. 80506 del 06/10/2009 il procedimento è stato sospeso fino all'acquisizione delle integrazioni e dei pareri ancora mancanti;

VISTA l'ulteriore documentazione integrativa al progetto, pervenuta in data 06/11/2009, acquisita dalla Provincia al prot. n. 90901 del 11/11/2009;

RILEVATO che il progetto per la realizzazione dell'impianto di cui trattasi prevede per gli scarichi idrici l'allacciamento all'esistente fognatura del sito ospedaliero, per la quale è stata rilasciata da MULTISERVIZI spa autorizzazione allo scarico in fognatura N. S1060/09 del registro, trasmessa in copia dall'Azienda richiedente e pervenuta a questo Ente con prot. n. 98643 del 02/12/2009, e che pertanto non occorre specifica nuova autorizzazione allo scarico;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni trasmesso dal Dipartimento Provinciale di Ancona dell'ARPAM con prot. 46740 del 01/12/2009, pervenuto con prot. n. 101250 del 14/12/2009, relativo, tra l'altro, alla matrice rumore;

VISTO il parere favorevole del Comune di ANCONA, pervenuto con prot. n. 20939 del 10/03/2010, con prescrizioni relative agli aspetti urbanistici ed agronomici, elaborato sulla ulteriore documentazione integrativa al progetto;

RICHIAMATA integralmente la Delibera di Giunta Provinciale n. 124 del 12/03/2010, con la quale è stato espresso, ferme restando le prescrizioni contenute nei pareri espressi da altri Uffici di questa Amministrazione e da altri Enti ed Amministrazioni pervenuti, parere favorevole alla variante urbanistica sottesa alla realizzazione del progetto presentato dall'Azienda Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi – Salesi, relativo alla costruzione e l'esercizio dell'impianto di cogenerazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto stesso, da ubicare nell'area ospedaliera di Via Conca 71 – Località Torrette – ANCONA;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 11, comma 7, del D. Lgs. 115/2008, l'autorizzazione unica costituisce variante allo strumento urbanistico, e che detta variante riguarda esclusivamente la modifica dell'art. 9 comma 4 delle NTA del PRG del Comune di ANCONA, relativamente all'entità degli scavi e dei reintegri necessari alla realizzazione del progetto;

RITENUTO il progetto per la costruzione e l'esercizio dell'impianto di cogenerazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto stesso, presentato dall'Azienda richiedente meritevole di approvazione, e pertanto necessario, per quanto sopra esposto, adottare il presente atto che costituisce anche variante allo strumento urbanistico comunale;

DATO ATTO che la suddetta variante urbanistica è finalizzata unicamente alla realizzazione dell'impianto indicato in oggetto e che in caso di dismissione dell'impianto stesso esiste l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente, ai sensi dell'art. 11, comma 8, del D. Lgs. 115/2008;

VISTA l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D. Lgs. 152/2006, adottata con propria Determina Dirigenziale n. 181 del 25/03/2010 (Autorizzazione 16/2010/EMI), intestata alla Ditta TECKAL spa in qualità di gestore del servizio energia dell'Ospedale di Torrette di Ancona ed allegata al presente atto dirigenziale;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed ogni altro caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia;

DATO ATTO che l'intervento di cui trattasi, essendo un'opera pubblica, risulta esonerato dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento autorizzativo, in quanto rilasciato a pubblica amministrazione, è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 della Tabella Allegato B del D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii., come da precisazione della Direzione Regionale Marche - Ufficio Gestione Tributi - dell'Agenzia delle Entrate, acquisita al protocollo provinciale al n. 26924 del 25/03/2010;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

D E T E R M I N A

- I.** di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 7 del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115, la costruzione e l'esercizio dell'impianto di cogenerazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto stesso, da ubicare nell'area ospedaliera di Via Conca 71 – Località Torrette – ANCONA, come da progetto allegato alla domanda pervenuta in data 03/08/2009 dall'Azienda Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi – Salesi tramite la Regione Marche;
- II.** di dare atto che il presente provvedimento costituisce variante urbanistica e che detta variante riguarda esclusivamente la modifica dell'art. 9 comma 4 delle NTA del PRG del Comune di ANCONA, relativamente all'entità degli scavi e dei reintegri necessari alla realizzazione del progetto;
- III.** di autorizzare l'Azienda Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi – Salesi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) della L.R. n. 7 del 13/03/1985 e dell'art. 21, comma 6 della L.R. n. 6 del 23/02/2005, ed al fine della costruzione dell'impianto di cui al punto I, ad abbattere n. 1 Acer platanoides e n. 27 Cupressus sempervirens, di cui n.1 da intendere secolare, come individuati con i progressivi da nr.1 a nr.28 nella planimetria allegata alla Relazione Agronomica pervenuta con prot. n. 70605 del 31/08/2009;
- IV.** di prescrivere alla suddetta Azienda richiedente quanto segue:

A – EDILIZIA:

1) i parcheggi definiti “indifferenziati” nella tavola di progetto denominata D.AR.3.04.a (dovuti ai sensi dell'art. 21.4 delle NTA del precedente strumento urbanistico PRG 1973) siano resi disponibili al pubblico almeno nella misura del 50%;

2) vengano garantiti posti auto in favore degli utenti in un numero non inferiore a quelli sottratti per la realizzazione della centrale termica e di cogenerazione;

3) inizio lavori: entro un anno dalla data del rilascio del presente provvedimento e subordinato alla presentazione al Comune di ANCONA di quanto prescritto dall'art. 90 del D. Lgs. 81/2008;

4) per gli interventi relativi alla realizzazione dell'opera e per ogni altro eventuale movimento di terra, seppure di modesta entità ed anche se non previsto nel progetto, dovrà essere dato preavviso alla Soprintendenza per i beni archeologici delle Marche almeno quindici giorni prima, al fine di poter controllare i lavori di scavo con personale della medesima;

5) il termine di ultimazione non può essere superiore a tre anni dalla data di inizio lavori;

B – VERDE:

1) a compensazione della pianta secolare di Cupressus sempervirens abbattuta, siano messe a dimora n. 2 piante di Celtis australis, aventi circonferenza del tronco classe cm. 12 -14 , piante allevate a tutta cima, da collocare a dimora presso l' area verde dell'Ospedale di Torrette, seguendo le indicazioni impartite dal Settore Verde, Parchi e Contesto Urbano - Edifici Pubblici del Comune di Ancona, con obbligo di assicurare a dette piante di compensazione le necessarie cure colturali (irrigazioni ecc.) per la loro conservazione e l'eventuale risarcimento di quelle che dovessero seccare nonostante le cure;

2) l'intervento compensativo relativo all'abbattimento delle altre essenze arboree sia concordato attraverso un sopralluogo congiunto tra i tecnici del Settore Verde, Parchi e Contesto Urbano - Edifici Pubblici del Comune di Ancona e l'agronomo progettista incaricato dalla Committenza;

C – EMISSIONI IN ATMOSFERA:

1) devono essere rispettati i limiti e le prescrizioni contenuti nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del D. Lgs. 152/2006, adottata con propria Determina Dirigenziale n. 181 del 25/03/2010 (Autorizzazione 16/2010/EMI), allegata al presente atto dirigenziale;

D – RUMORE:

1) dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 78 del Regolamento Edilizio Comunale (REC) del Comune di ANCONA;

2) entro 3 mesi dalla realizzazione dell'opera e dalla messa a regime degli impianti in progetto, dovrà essere fornita una apposita valutazione di impatto acustico "post operam" redatta da un tecnico competente in acustica, nella situazione maggiormente cautelativa per i recettori. I rilievi fonometrici dovranno essere eseguiti in conformità al DM 16/03/98, sia ad 1 metro dalle principali sorgenti sonore, sia al confine dell'area, sia in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità, sia in facciata agli ambienti abitativi più vicini (così come definiti all'art. 2 della L. 447/95), nelle condizioni realistiche maggiormente cautelative per i recettori. La relazione tecnica

dovrà riportare il confronto con i limiti di emissione ed immissione (assoluta e differenziale), previsti dalla normativa vigente. La relazione tecnica, in caso di superamento dei limiti previsti dalla normativa a causa del contributo di rumore prodotto dagli impianti in esame, dovrà contenere un opportuno piano di adeguamento finalizzato al rientro nei limiti intervenendo o direttamente sulla sorgente o sulla via di propagazione del rumore. Tale relazione tecnica dovrà anche essere corredata di opportuna planimetria (1:500 o 1:1000) con indicati i punti di misura, gli spazi utilizzati da persone e comunità, la posizione degli ambienti abitativi, le distanze tra sorgente e recettori, le posizioni delle varie tipologie di sorgenti e le principali infrastrutture dei trasporti, con le rispettive fasce di pertinenza, e la classificazione acustica dell'area;

3) la ditta che realizzerà l'opera dovrà fare ricorso a modalità operative di gestione del cantiere, volte a contenere per quanto possibile i livelli di inquinamento acustico prodotto e, se necessario, utilizzare anche barriere fonoassorbenti temporanee;

E – CAMPI ELETTROMAGNETICI:

1) dovrà essere rispettato quanto previsto dalla Legge n. 36/2001 e successivi decreti attuativi, in particolare il D.P.C.M. 8 luglio 2003;

2) la realizzazione di nuove linee a Media Tensione o la modifica di linee preesistenti nonché l'eventuale realizzazione di cabine di trasformazione MT/BT dovrà avvenire nel rispetto di quanto previsto dal D.M. Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare 29/05/2008 dal titolo "Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto degli elettrodotti" ed in particolare dei valori di Dpa (Distanza di Prima Approssimazione) previsti dal suddetto D.M.;

F – SCARICHI IDRICI:

1) le modalità di scarico delle acque e gli impianti di smaltimento delle stesse dovranno essere rispondenti a quanto previsto dagli articoli 86, 87, 88, 89 e 90 del Regolamento Edilizio Comunale (REC) del Comune di ANCONA e dalla parte terza, sezione II, titolo III, capo III del D. Lgs. n. 152/2006;

2) il gestore dovrà rispettare limiti e prescrizioni previsti nell'autorizzazione allo scarico in fognatura N. S1060/09 del registro, emessa dalla MULTISERVIZI spa con prot. n. 1424 del 22/01/2009, richiedendo a quest'ultima l'autorizzazione delle modifiche eventualmente necessarie;

G – RIFIUTI:

1) per i rifiuti prodotti sia in fase di cantiere che di attività, dovrà essere rispettato quanto previsto dalla parte quarta del D. Lgs. n. 152/2006, ed in particolare dagli artt. 183 comma 1 lett. m), 189, 190, 193 e 212;

H – PREVENZIONE INCENDI:

1) per quanto riguarda la prevenzione incendi, il gestore dovrà ottemperare a quanto previsto dal D.P.R. n. 37/1998 e dal D.M. 10 marzo 1998, nonché dalla normativa vigente in materia di impianti elettrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, come indicato nel parere di conformità adottato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco con propria nota prot. n. 9272/18619 del 19/08/2009, allegata al verbale della Conferenza dei Servizi del 01/10/2009;

I – ENERGIA ELETTRICA E ADEMPIMENTI FISCALI:

1) per l'esercizio dell'impianto il gestore dovrà ottemperare a quanto previsto con Delibera AEEG 99/08 (Testo integrato delle connessioni attive – TICA) per quanto riguarda la connessione alla rete elettrica;

2) per quanto riguarda gli adempimenti fiscali in materia di energia elettrica, il gestore dovrà ottemperare alle prescrizioni tecnico-fiscali previste dal D. Lgs. n. 504/1995 (T.U. delle accise), così come modificato con il D. Lgs. n. 26/2007, artt. 52 e segg.;

L – ALTRE PRESCRIZIONI:

1) le modalità di allaccio alla rete di distribuzione di gas metano ed acqua dovranno essere concordate con l'Ente erogatore, in particolare per quanto riguarda gli aspetti connessi alla sicurezza;

- V.** di dare atto che l'intervento di cui trattasi, essendo un'opera pubblica, risulta esonerato dal contributo di costruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, lettera c) del D.P.R. 380/2001;
- VI.** di porre a carico dell'esercente dell'impianto, ai sensi dell'art. 11 comma 8 del citato D.Lgs. 115/2008, l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto medesimo;
- VII.** di dare atto che per quanto riguarda l'esercizio dell'impianto, la durata di validità del presente atto segue le normative ambientali e di settore. I rinnovi necessari per ciascuna matrice dovranno essere richiesti alle relative Autorità Competenti con tempistiche e modalità previste dalla normativa vigente;
- VIII.** di prescrivere alla suddetta Azienda richiedente, per quanto non già indicato specificatamente, il rispetto delle norme vigenti, in particolare in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, tutela della salute dell'uomo, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzioni incendi ed etichettature, imballaggio e manipolazione delle sostanze pericolose;
- IX.** di dare atto che il presente provvedimento è accordato restando comunque salvi gli eventuali diritti di terzi;

- X.** il presente atto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato;
- XI.** di trasmettere il presente provvedimento al Comune di ANCONA, all'ARPAM e al Corpo Forestale dello Stato;
- XII.** di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;
- XIII.** di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Mirco Girotti dell'Area Ecologia.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- 09.07.05.003 completa

Ancona, 25/03/2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mirco Girotti)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)

VISTO: IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
(Dott. Ing. Roberto Renzi)

Il presente provvedimento viene emanato in n. 2 originali dei quali uno viene conservato agli atti dell'Ufficio e l'altro rilasciato al richiedente.

AF/mg

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE

del 25/03/2010 n. 181

**DIPARTIMENTO III – Governo del Territorio
SETTORE I – TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE
Area Ecologia**

**Oggetto: D.Lgs. n. 152/2006, parte quinta, art. 269 - Comune di ANCONA -
Ditta TECKAL spa - Via Conca 71 - Torrette -
Autorizzazione per l’installazione di un nuovo impianto che dà luogo ad emissioni in
atmosfera - AUTORIZZAZIONE n. 16/2010/EMI.**

Destinatari

Dipartimento III Settore I

Ancona,
25/03/2010

Il Dirigente del Settore
Dott. Ing. Massimo Sbriscia

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

VISTO che in data 29 aprile 2006 è entrato in vigore il D.Lgs 152/2006 abrogando per la parte di propria competenza i seguenti decreti:

- D.P.R. n. 203 del 24/5/88, riguardante l'attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203, concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987 n. 183;
- DPCM 21/7/89 "Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1986, n. 349, per l'attuazione e l'interpretazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante norme in materia di qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto da impianti industriali";
- D.M. 12/7/90 "Linee guida per contenimento delle emissioni inquinanti degli impianti industriali e la fissazione dei valori minimi di emissione";
- D.P.R. 25/7/91 " Modifiche dell'atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e di attività a ridotto inquinamento atmosferico, emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21/7/89";
- D.M. 16/1/2004 n°44 riguardante il recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.P.R. 24/5/1988 n° 203;

CONSIDERATO che l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera trova oggi disciplina nella parte quinta del suddetto D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006 "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTI:

- l'art. 49 L.R. 17 maggio 1999, n. 10 di attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;
- Il Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente approvato con DACR n. 143 del 12/01/2010, che conferma i limiti e prescrizioni già previsti dalla delibera di Giunta Regionale n. 3913/94;
- L'art. 271 comma 8 del D.lgs. 152/2006, che prevede per le autorizzazioni ai sensi dell'art. 269 dello stesso D.Lgs., nelle more di adozione di decreti attuativi, limiti e prescrizioni sulla base di quanto previsto in Piani e programmi;

DATO ATTO che, avendo la Regione Marche attribuito alle Province le funzioni amministrative concernenti le autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, l'autorità competente prevista dalla parte quinta del citato D.Lgs 152/2006 deve ancora ritenersi individuata nell'Amministrazione Provinciale;

VISTA la domanda di autorizzazione della Ditta TECKAL spa (gestore del servizio energia dell'Ospedale di Torrette di Ancona) con sede legale in REGGIO EMILIA (RE), allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 115/2008 per la realizzazione di una centrale di cogenerazione dall'Azienda Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi – Salesi, pervenuta dalla Regione Marche in data 03/08/2009, prot. n. 65113 del 05/08/2009, relativa all'installazione di un nuovo impianto che dà luogo ad emissioni in atmosfera, ubicato nello stabilimento sito nel Comune di ANCONA, Via Conca 71 - Torrette;

CONSIDERATO che nell'impianto non sono svolte attività, ricomprese nella parte II dell'allegato III alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006;

VISTA la certificazione antimafia presentata con prot. n. 65113 del 05/08/2009, dal legale rappresentante della suddetta Ditta;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 01/10/2009, trasmesso con nota prot. n. 80506 del 06/10/2009 per opportuna conoscenza ai soggetti interessati, e preso atto delle integrazioni fornite e richieste, nonché delle prescrizioni contenute nei pareri pervenuti ivi indicati;

VISTA l'ulteriore documentazione integrativa inviata per conto della Ditta TECKAL spa e pervenuta con prot. n. 90901 del 11/11/2009;

VISTA la scheda di valutazione trasmessa dal Servizio Aria del Dipartimento Provinciale di Ancona dell'ARPAM con prot. n. 48670 del 16/12/2009, pervenuta con prot. n. 366 del 05/01/2010;

VISTA la Deliberazione di Giunta Provinciale n. 124 del 12/03/2010 con la quale è stato espresso parere favorevole alla variante urbanistica sottesa alla realizzazione del progetto presentato dall'Azienda Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi – Salesi, relativo alla costruzione e l'esercizio dell'impianto di cogenerazione, nonché delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio dell'impianto stesso, da ubicare nell'area ospedaliera di Via Conca 71 – Località Torrette – ANCONA e da autorizzare ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D. Lgs. 30 maggio 2008, n. 115;

RITENUTO di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica ed ogni altro caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali più restrittive che dovessero intervenire in materia;

RITENUTO il progetto per l'installazione di un nuovo impianto presentato dalla Ditta TECKAL spa meritevole di approvazione, e pertanto necessario adottare il presente atto per quanto sopra esposto;

DATO ATTO che l'autorizzazione si inserisce nel contesto del procedimento autorizzativo unico ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 115/2008 e che il presente provvedimento è reso in tale ambito;

CONSIDERATO che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

D E T E R M I N A

- I.** di autorizzare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 del D.Lgs. n. 152 del 3/4/2006, e per la durata di quindici anni dall'emanazione del presente atto, l'installazione del nuovo impianto che dà luogo ad emissioni in atmosfera, ubicato nello stabilimento della Ditta TECKAL spa, di seguito denominata "gestore", avente sede legale in REGGIO EMILIA (RE) e svolgente l'attività di Azienda Impiantistica, sito nel Comune di ANCONA, Via Conca 71 - Torrette -, come da progetto allegato all'istanza presentata ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 115/2008 in data 03/08/2009 dall'Azienda Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi – Salesi;
- II.** di prescrivere quanto segue:

1) i limiti massimi alle qualità e quantità delle emissioni sono i seguenti:

E1 – gruppo cogenerazione – SCR e catalizzatore:

altezza emissione: 10.5 mt.

durata emissione: 24 h/g, 5840 h/a

polveri totali: 86 g/h, 10 mg/Nmc

monossido di carbonio (CO): 862 g/h, 100 mg/Nmc

ossidi di azoto (come NO₂): 517 g/h, 60 mg/Nmc

ammoniaca (come NH₃): 26 g/h, 3 mg/Nmc

(valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%)

E2 – gruppo cogenerazione – SCR e catalizzatore:

altezza emissione: 10.5 mt.

durata emissione: 24 h/g, 5840 h/a

polveri totali: 86 g/h, 10 mg/Nmc

monossido di carbonio (CO): 862 g/h, 100 mg/Nmc

ossidi di azoto (come NO₂): 517 g/h, 60 mg/Nmc

ammoniaca (come NH₃): 26 g/h, 3 mg/Nmc

(valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 5%)

E3 – caldaia integrazione:

altezza emissione: 10.5 mt.

durata emissione: 24 h/g, 1825 h/a

monossido di carbonio (CO): 772 g/h, 50 mg/Nmc

polveri totali: 77 g/h, 5 mg/Nmc

ossidi di azoto (come NO₂): 1080 g/h, 70 mg/Nmc

(valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%)

E4 – caldaia integrazione:

altezza emissione: 10.5 mt.

durata emissione: 24 h/g, 1825 h/a

monossido di carbonio (CO): 772 g/h, 50 mg/Nmc

polveri totali: 77 g/h, 5 mg/Nmc

ossidi di azoto (come NO₂): 1080 g/h, 70 mg/Nmc

(valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%)

E5 – caldaia integrazione:

altezza emissione: 10.5 mt.

durata emissione: alternativa ad E3 o E4 - vedi prescrizione 1d)

monossido di carbonio (CO): 772 g/h, 50 mg/Nmc

polveri totali: 77 g/h, 5 mg/Nmc

ossidi di azoto (come NO₂): 1080 g/h, 70 mg/Nmc

(valori riferiti ad un tenore di ossigeno nell'effluente gassoso del 3%)

E6, E7, E8, E9, E10, E11 – gruppi elettrogeni a gasolio – impianti di emergenza – emissioni non sottoposte ad autorizzazione ai sensi dell'art. 269 comma 14 del D.Lgs n. 152/2006. Non sono

fissati limiti alle emissioni ai sensi del punto 3, parte III, allegato I, degli allegati alla parte quinta del medesimo D.Lgs. 152/2006;

1a) nell'esercizio dell'impianto devono essere prese tutte le misure atte a ridurre possibili fenomeni di emissioni diffuse in linea con le migliori tecnologie disponibili, adottando, se necessario, tutti gli accorgimenti previsti dal D. Lgs. 152/2006, parte quinta, allegato V, parte I;

1b) il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni (SME) deve essere dotato, per le emissioni E1, E2, E3, E4 ed E5 di analizzatori in continuo di temperatura, ossigeno libero, monossido di carbonio ed ossidi di azoto ed inoltre per le emissioni E1 ed E2 di analizzatori in continuo di ammoniacca;

1c) il gestore è tenuto alla registrazione in continuo dei parametri che permettano di valutare il funzionamento e l'efficienza degli impianti di abbattimento. Le tracce delle registrazioni devono essere conservate per almeno due anni, a cura del responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo;

1d) la caldaia a cui è asservita l'emissione E5 deve essere alternativa a quelle a cui sono asservite le emissioni E3 ed E4;

1e) per la verifica del punto 1d), il gestore è tenuto alla registrazione in continuo dei parametri che permettano di valutare il funzionamento delle tre caldaie di integrazione. Le tracce delle registrazioni devono essere conservate per almeno due anni, a cura del responsabile dell'impianto a disposizione degli organi di controllo;

1f) gli impianti termici devono essere alimentati esclusivamente a gas metano. Possono essere alimentati a gasolio esclusivamente in caso di interruzione della fornitura;

1g) per la verifica del punto 1f), il gestore è tenuto alla registrazione della tipologia di combustibile utilizzato;

2) eventuali variazioni dei parametri fissati al punto 1) che possono determinare un aumento delle emissioni, compresa la portata o anche variazioni qualitative degli inquinanti, costituiscono modifica sostanziale dell'impianto e devono essere preventivamente autorizzate;

3) il gestore, almeno quindici giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio dell'impianto, ne dà comunicazione alla Provincia ed al Sindaco, ai sensi dell'art.269 comma 5 del D. Lgs. n. 152/2006;

4) il termine massimo di messa a regime dell'impianto è di centoventi giorni dalla data di messa in esercizio;

5) il gestore, entro 30 giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, comunica alla Provincia (in originale o copia conforme), al Comune e al Dipartimento Provinciale di Ancona dell'ARPAM (Agenzia Regionale Protezione Ambiente per le Marche) i dati relativi a campionamenti effettuati alle emissioni significative di cui al punto 1), in due giorni non consecutivi, nell'arco dei dieci giorni successivi alla data di messa a regime;

6) la data di messa a regime e la data in cui verranno effettuate le misure di cui al precedente punto 5) devono essere comunicate alla Provincia e al Dipartimento Provinciale di Ancona dell'ARPAM con un anticipo di almeno trenta giorni;

7) nelle more dell'emanazione del decreto previsto dall'art. 271 c. 17 del D. Lgs. n. 152/2006, i metodi di campionamento e analisi delle sostanze inquinanti presenti nelle emissioni, di cui al punto 1) del presente atto, sono indicati all'art. 4 del D.M 12/7/90 e s.m.i., mentre la valutazione della conformità sarà effettuata secondo i criteri previsti dall'allegato VI alla parte quinta del citato D. Lgs.;

8) il gestore è tenuto ad effettuare in fase di esercizio dell'impianto, controlli sulle emissioni significative di cui al punto 1), con le modalità di cui al punto precedente, con una periodicità annuale. I dati relativi ai controlli devono essere riportati su appositi registri ai quali devono essere allegati i certificati analitici, come previsto al punto **2.7 dell'allegato VI** alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006;

9) sono fatti salvi specifici e motivati provvedimenti restrittivi o integrativi da parte delle autorità sanitarie competenti, per quanto riguarda la protezione della salute pubblica;

9a) dovrà essere rispettato quanto previsto dall'art. 98 del Regolamento Edilizio Comunale (REC) del Comune di ANCONA;

10) ai fini dell'esercizio del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti, il gestore è tenuto ad eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire ispezioni, dotando i camini di accessi permanenti, facili e sicuri, come riportato anche dal Progetto Benchmarking 2005-2006 redatto dal Centro Interagenziale "Igiene e Sicurezza del Lavoro" istituito dall'APAT;

11) il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia e al Dipartimento Provinciale di Ancona dell'ARPAM ogni successiva variazione di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, responsabile di stabilimento e, preventivamente, ogni successiva variazione o modifica dell'impianto autorizzato con il presente atto, come disposto dall'art. 269 comma 8 del D. Lgs. n. 152/2006;

12) il gestore è tenuto a comunicare alla Provincia, al Dipartimento Provinciale di Ancona dell'ARPAM e al Comune competente per territorio, motivandone le cause, entro dieci giorni dal fatto:

a) l'eventuale mancata attivazione della/e emissione/i, indicando i nuovi tempi dell'eventuale attivazione;

b) la disattivazione della/e emissione/i che si protragga per più di 48 ore sia essa parziale o totale, temporanea o definitiva, indicando i tempi dell'eventuale riattivazione;

ed inoltre comunicare entro le 8 ore successive:

c) malfunzionamenti o avarie che comportino superamenti dei valori limite, adottando le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità, sospendendo l'attività se la violazione causa un pericolo immediato per la salute umana;

Ogni interruzione del normale funzionamento di eventuali impianti di abbattimento, (manutenzioni, guasti, ecc.), deve essere annotata su apposito registro così come previsto al punto **2.8 dell'allegato VI** alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006;

13) il superamento dei limiti massimi per le emissioni o il mancato rispetto di quanto altro prescritto con il presente atto o delle ulteriori prescrizioni contenute anche in successive leggi, comporterà l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 278 del D.Lgs. n. 152/2006;

III. la domanda di rinnovo dovrà essere presentata almeno un anno prima della scadenza;

IV. il presente atto può essere impugnato dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato;

V. di allegare il presente atto all'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 115/2008, quale parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione stessa, che verrà rilasciata all'Azienda Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi – Salesi;

VI. di dare atto che il presente provvedimento non comporta per sua natura impegno di spesa;

VII. di dare esecuzione al procedimento con il presente disposto designandone, a norma dell'art. 5 della legge 241/1990, a responsabile il Dott. Mirco Girotti dell'Area Ecologia.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

- 09.03.02.489 completa

Ancona, 24/03/2010

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(Dott. Mirco Girotti)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
(Dott. Ing. Massimo Sbriscia)

VISTO: **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**
(Dott. Ing. Roberto Renzi)

Il presente provvedimento viene emanato in n. 3 originali dei quali uno viene conservato agli atti dell'Ufficio e gli altri 2 allegati all'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs 115/2008, che verrà rilasciata all'Azienda Ospedali Riuniti Umberto I – Lancisi – Salesi.

AF/mg